

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

In vigore dal _____

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - APPLICAZIONE.....	4
Art. 2 - SOGGETTO GESTORE	4
Art. 3- DEFINIZIONI	4
Art. 4 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.....	6
Art. 5 - INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DELLA FORNITURA	6
Art. 6 - PREZZI E TARIFFE	6
Art. 7- RICHIESTA E CONCESSIONE DI ALLACCIAMENTO	7
Art.8 – CONTRATTO DI UTENZA.....	8
Art. 9 VOLTURA.....	9
Art. 10 VARIAZIONI CONTRATTUALI E SUBENTRI	10
Art. 11 - MORTE DELL'UTENTE	10
Art. 12 - FALLIMENTO DELL'UTENTE.....	10
Art. 13 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA.....	10
Art. 14–SUBENTRO NEL CONTRATTO DELLA FORNITURA.....	11
Art. 15- RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA	11
Art. 16- TIPI DI USO.....	12
FORNITURE PER USO PUBBLICO	13
Art. 17 - FORNITURE PER USO PUBBLICO	13
Art. 18- REALIZZAZIONE D'ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO, MISURAZIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA E RELATIVA FATTURAZIONE	13
Art.19- PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO.....	13
FORNITURE PER USO PRIVATO.....	14
Art. 20 - PREVENTIVO E COSTI DI ALLACCIAMENTO.....	14
Art. 21 - COSTI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	15
Art. 22 - PRELIEVI ABUSIVI	15
Art. 23 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA	15
Art. 24 - USO IMPROPRIO	16
Art. 25 - ATTIVITÀ DI LAVAGGIO AUTOMEZZI	16
Art. 26 - RIEMPIMENTO PISCINE	16
Art. 27 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA SU STRADE	17
Art. 28 - INSTALLAZIONE CONTATORE DI UTENZA	17
Art. 29 - CUSTODIA, SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DEL MISURATORE DEI CONSUMI.....	18
Art. 30 - CONTROLLO	19

Art. 31- VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE	19
Art. 32 - VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE	19
Art. 33 - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI	20
Art. 34 - SERVIZIO ANTINCENDIO	20
Art. 35 - FONTANELLE PUBBLICHE.....	21
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE	21
Art. 36 - LETTURA DEL MISURATORE DI CONSUMI	21
Art. 37 – CONSUMO FORFETTARIO UTENZE DOMESTICHE.....	22
Art. 38 - CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE	22
Art.39 - FATTURAZIONE DEI CONSUMI.....	23
Art.40 - RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE	24
Art. 41– TRATTAMENTO ALLACCIAMENTI ABUSIVI.....	24
41.1 – Allacciamenti abusivi	24
41.2 – Allacciamenti abusivi a fabbricati totalmente abusivi.....	25
Art.42 - UTENZE CONDOMINIALI E UTENZE MULTIPLE	25
Art.43- APPLICAZIONE DEL PRO DIE PER LE VARIAZIONI.....	25
PAGAMENTI E SANZIONI.....	25
Art. 44–MODALITA' DI PAGAMENTO	26
44.1 – Modalità straordinaria di pagamento	26
Art. 45 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	26
Art. 46 - INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ	26
Art. 47 - CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA.....	27
Art. 48 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	28
Art. 49 - RECUPERO CREDITI.....	28
NORME GENERALI	28
Art. 50 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE	28
Art. 51 –PENALITA'	29
Art. 52–DISPOSIZIONI GENERALI	29
ALLEGATI AL REGOLAMENTO	29
Allegato n.1 – TARIFFARIO.....	29
Allegato n.2 – Schemi e indicazioni tecniche.....	29

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del "Servizio Idrico Integrato", di seguito S.I.I. e regola i rapporti fra il Comune proprietario della rete, l'Ente Erogatore del servizio, di seguito più brevemente definito E.d.S., ed i singoli Utenti, costituisce parte integrante del contratto di somministrazione del servizio tra il E.d.S. e i singoli Utenti (di qui in poi il Contratto) senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Il presente Regolamento ha validità su tutto il territorio del Comune di Casal di Principe

Art. 2 - SOGGETTO GESTORE

La gestione del patrimonio idrico e la fornitura di acqua potabile sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, di seguito denominato gestore. La gestione dei contratti di fornitura e del sistema di riscossione della tariffa per l'acqua potabile e i canoni per il servizio di fognatura e depurazione è gestita secondo quanto previsto dalla normativa in materia, ai sensi dell'articolo 52 e del D.L.gs 446/97.

Art. 3- DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Servizio Idrico Integrato (S.I.I.): è disciplinato dal decreto legislativo 152/06 ed è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

Carta del Servizio Idrico Integrato: allegato del contratto di fornitura, come parte integrante e sostanziale, stipulato tra l'E.d.S. del servizio integrato ed i singoli utenti, che fissa principi e parametri per l'erogazione del servizio.

È redatta in attuazione delle Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994 e del D.P.C.M. 29.4.1999 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato";

Fornitura idrica: somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia dirisorse idriche", riportate nella Carta del Servizio Idrico Integrato;

Fornitura per uso pubblico: erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità;

Fornitura per uso privato: erogazione dell'acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità;

Impianto di distribuzione interno: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati dopo il punto di consegna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna, di seguito denominato punto di consegna, è costituito di norma dal misuratore di consumi.

Rete di distribuzione esterna: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna, di esclusiva competenza dell'E.d.S..

Richiesta di allacciamento: richiesta con la quale s'inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e/o all'allaccio in fognatura, per la successiva stipula del contratto di fornitura;

Allacciamento: Condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti;

Allacciamento congiunto: allacciamento eseguito in seguito alla richiesta contemporanea di allacciamento alla rete idrica e alla rete fognaria;

Allacciamento fuori standard: tra i lavori definiti complessi o fuori standard rientrano i seguenti casi:

- lunghezza della derivazione maggiore di 10 metri;

- realizzazione di impianto di sollevamento intermedio;
- diametro della derivazione maggiore di due pollici;
- interferenza con strade provinciali, regionali e statali;
- attraversamenti di fossi, torrenti, fiumi, ferrovie, o di aree soggette a vincolo;
- attraversamento di sotto-servizi con fasce di rispetto molto vincolanti che determinano una richiesta di autorizzazione non ordinaria;

Punto di consegna: Il Comune consegna l'acqua all'uscita della saracinesca posta a valle dell'apparecchio di misura.

L'Amministrazione esercita la vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabile somministrata, attraverso i competenti organi tecnici e provvede ad effettuare le analisi complete di controllo cui è tenuta, a mezzo di laboratori legalmente autorizzati, così come previsto dal D.P.R. 236/88 e successive disposizioni normative.

- *Per utenze singole: il punto di consegna è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e Privata;*
- *Per utenze raggruppate servite da un unico misuratore: il punto di consegna è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;*
- *In entrambi i casi precedenti, quando il contatore è posto all'interno della proprietà privata, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica;*
- *Per condomini e/o utenze multiple esistenti, serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e sprovvisti di contatore generale, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal limite tra proprietà pubblica e privata;*
- *Per condomini e/o utenze multiple serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale non risulta associato alcun contratto, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;*
- *Per condomini e/o utenze multiple serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale risulta associato un contratto intestato al condominio, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;*

Contratto di utenza: contratto di fornitura che i singoli utenti stipulano con l'E.d.S. del servizio idrico integrato e con il quale si impegnano al rispetto del presente Regolamento;

Titolare del contratto: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente regolamento;

Contatore: strumento per la misurazione dell'acqua erogata o scaricata;

Metro cubo: unità di misura dell'acqua, equivalente a 1.000 litri;

Lettura del contatore: è la rilevazione da parte dell' E.d.S., o suoi incaricati, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di consuntivare i consumi dell'utente;

Autolettura: è la rilevazione da parte dell'utente e la successiva comunicazione all' E.d.S. dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore;

Conguaglio: è il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.

Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso;

Disattivazione: è la sospensione della fornitura all'Utente a seguito della disdetta del contratto o di morosità persistente con sigillatura o rimozione del contatore;

Riattivazione: è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dall' E.d.S. per uno dei motivi di sospensione di cui al presente regolamento;

Subentro nel contratto: si ha subentro nel contratto di fornitura idrica e/o allaccio alla fognatura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso;

Utenze preesistenti: Utenze trasferite dai precedenti gestori al E.d.S., alla data di affidamento della gestione;

Voltura dell'utenza idrica: si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui, il vecchio titolare faccia disdetta del contratto e a lui si sostituisca un nuovo titolare.

Art. 4 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore). Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, ecc.). L' E.d.S. garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano, secondo le norme vigenti in materia.

Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile o comunque per usi per la quale non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'Utente nel contratto di fornitura.

Art. 5 - INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DELLA FORNITURA

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire l'acqua con continuità nella fascia oraria indicata nel contratto di fornitura, salvo cause di forza maggiore. L'interruzione di deflusso o la diminuzione di pressione causate dall'interruzione o dalla riduzione dell'erogazione dell'acqua da parte del gestore del servizio di approvvigionamento idrico, o dovute a cause accidentali, di forza maggiore, scioperi, ordini delle Autorità e, in generale, per cause non direttamente imputabili all'Amministrazione Comunale, non danno luogo a risarcimento danni né a riduzioni di corrispettivi e/o a risoluzione del contratto. Il gestore può interrompere la fornitura per manutenzione o altre esigenze, arrecando, compatibilmente con le necessità del servizio, il minimo disturbo all'utenza.

Nel caso di interruzioni programmate, il Comune provvederà a darne adeguata informazione agli utenti, attraverso gli organi di informazione locale o altre forme di comunicazione, con un preavviso di almeno 6 ore e l'indicazione dei tempi necessari per il ripristino della fornitura. Il Comune in caso di eccezionali eventi climatici od idrogeologici e di calamità, tramite gli opportuni provvedimenti, può determinare condizioni di riduzione e/o razionamento delle forniture di acqua.

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che per deficienza di pressione l'acqua non salga ai piani superiori.

Il gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato al regime di portata della condotta.

Art. 6 - PREZZI E TARIFFE

I corrispettivi dovuti per la fornitura idrica, per il servizio di fognatura e di depurazione i corrispettivi relativi ai singoli interventi in genere, compreso quelli per l'assistenza, nonché le relative necessarie forniture di materiali, componenti idraulici tecnici tecnologici ecc. previste dal presente regolamento, si determinano attraverso le tariffe e i prezzi stabiliti e aggiornati nel tempo dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti dell'Amministrazione Comunale. Gli oneri fiscali o di altra natura inerenti ai corrispettivi e al contratto sono a carico degli utenti. I corrispettivi e gli oneri fiscali saranno aggiornati in corso di contratto ogni qualvolta l'Amministrazione lo delibererà. I corrispettivi per il quantitativo minimo impegnato sono dovuti per tutta la durata del contratto, anche se il consumo effettivo del periodo di fatturazione risulta inferiore o inesistente. I quantitativi minimi sono stabiliti con delibera per le forniture ad uso civile; per le forniture ad uso industriale, commerciale e diversi sono stabiliti dalle parti e riportati in contratto. Le variazioni tariffarie, introdotte in esecuzione di successivi provvedimenti deliberativi approvati nei termini di legge, dovranno essere comunicate agli utenti che potranno esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di comunicazione della variazione.

Art. 7– RICHIESTA E CONCESSIONE DI ALLACCIAMENTO

7.1 - Per ottenere nuovi allacciamenti è necessario ottenere la concessione. Gli interessati dovranno produrre apposita richiesta su moduli predisposti dall' E.d.S.. La richiesta è unica per ogni fabbricato e dovrà essere sottoscritta dal proprietario/i, usufruttuari, Rappresentanti Legali e/o loro delegato.

La richiesta potrà essere avanzata anche telefonicamente al numero dedicato del Call Center indicato dall'E.d.S. o ai numeri degli sportelli al pubblico, o direttamente presso gli sportelli al pubblico stessi, e sottoscritta per accettazione da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, al momento della redazione del preventivo di spesa.

Alla richiesta d'allacciamento dovranno essere allegati, da parte del richiedente, i documenti indicati nella richiesta stessa, necessari in base alle disposizioni vigenti, ed in particolare:

- *atto sostitutivo di notorietà e/o comunque i documenti previsti dalla L.47/1985 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *estremi del documento di identità del sottoscrittore o fotocopia, ove richiesta;*
- *estremi catastali relativi agli immobili oggetto della fornitura;*
- *dati camerali dell'attività, se si tratta di Utenza commerciale o produttiva;*
- *impegno a corrispondere le spese di sopralluogo e preventivazione e le spese che il E.d.S. sosterrà per la richiesta delle autorizzazioni all'esecuzione dei lavori, anche nel caso di successiva rinuncia all'allacciamento richiesto.*
- *planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/2000, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione,*
- *pianta del fabbricato, in scala non inferiore a 1/100, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del contatore, concordata tra l'E.d.S. e richiedente.*
- *Tali elaborati grafici potranno essere forniti anche su supporto informatico in formato .dwg o .dxf.*

La richiesta di allacciamento dovrà essere effettuata indicando:

- *nome e cognome del richiedente l'allacciamento e sua residenza;*
- *codice fiscale o partita I.V.A.;*
- *titolo in base al quale si richiede l'allacciamento (proprietà, usufrutto, locazione, ecc.);*
- *uso per il quale viene richiesta la fornitura (se si tratta di uso produttivo occorre*
- *specificare l'attività svolta);*
- *il numero di unità abitative per le quali si richiede l'allacciamento, in caso di condomini.*

Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare. Ove particolari esigenze tecniche lo richiedano, può essere realizzato un allacciamento con la posa di un contatore generale, posto al limite fra la proprietà pubblica e privata, atto a servire più unità immobiliari situate in uno stesso immobile.

La domanda per l'allacciamento al servizio Idrico Integrato si perfeziona con il pagamento anticipato di un acconto nei termini indicati dal prezzario allegato al presente regolamento. L'importo della spesa per l'allacciamento, preventivata dal soggetto gestore, è interamente a carico del proprietario dell'immobile e dovrà essere versata anticipatamente, secondo le modalità indicate dall' E.d.S., salvo conguaglio a consuntivo delle spese per i lavori effettuati. La concessione è sempre subordinata all'accertamento e sussistenza delle condizioni tecniche che consentono la realizzazione dell'opera richiesta.

7.2 -La Concessione è subordinata all'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. È fatto obbligo del Concessionario di comunicare al E.d.S. ogni modifica, successivamente intervenuta, che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

La Concessione ha validità alla data di comunicazione o di protocollo dell'E.d.S..

Analoghe variazioni concessorie potranno essere applicate d'ufficio nel caso in cui sia il Gestore ad accertarsi delle avvenute modifiche, previa comunicazione all'Utente.

La concessione non potrà essere rilasciata nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento.

Le spese di bollo, registrazione e deposito cauzionale, consequenziali, inerenti ai contratti, sono a carico dei richiedenti della concessione.

La Concessione viene rilasciata dal E.d.S. solo per fabbricati esistenti o in corso di realizzazione, adibiti ad usi civili, agricoli o industriali, conformi alle vigenti normative urbanistico-edilizie.

L'allacciamento non potrà essere eseguito nel caso in cui, non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti e/o nel caso in cui l'utente non abbia accettato il preventivo.

La Concessione sancisce gli obblighi e i diritti delle parti e si perfeziona con la relativa sottoscrizione che comporta l'accettazione da parte del richiedente, di tutte le condizioni a cui la Concessione è subordinata. Ne consegue che con il perfezionamento della Concessione il Concessionario riconosce e accetta le Condizioni Generali e il presente Regolamento e suoi allegati, obbligandosi al loro rispetto. Il Regolamento è parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di contratto, quali integrale ripetizione delle norme ivi contenute.

7.3 - Nel caso di richiesta d'allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà dell' E.d.S. di rifiutare lo stesso o di revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati dall' E.d.S. sentiti gli organi tecnici dell'Ente. L'E.d.S., per servire Utenze diverse da quelle domestiche che richiedano portate o forniture considerate dallo stesso elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di fornitura *"limitato ed interrompibile"*. Le condizioni d'esercizio offerte dall' E.d.S. possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa.

Art.8 – CONTRATTO DI UTENZA

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto di Utenza che prevede l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. È fatto obbligo all'Utente di comunicare al E.d.S. ogni modifica, successivamente intervenuta, che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

La stessa ha validità alla data di comunicazione o di protocollo dell'E.d.S..

Analoghe variazioni contrattuali potranno essere applicate d'ufficio nel caso in cui sia il Gestore ad accertarsi delle avvenute modifiche, previa comunicazione all'Utente.

Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento.

Le spese di bollo, registrazione e deposito cauzionale, consequenziali, inerenti ai contratti, sono a carico degli Utenti.

Il Servizio Idrico Integrato è fornito dal E.d.S. solo per singola unità Immobiliare esistenti o in corso di realizzazione, adibiti ad usi civili, agricoli o industriali, conformi alle vigenti normative urbanistico-edilizie.

Indipendentemente da chi abbia effettuato la richiesta ed ottenuto la concessione di allacciamento alla rete idrica, la fornitura dell'acqua viene attivata per singola unità immobiliare avente regolare contatore e regolare contratto che potrà essere intestato come segue:

- a) *contratto per la fornitura dell'acqua viene eseguito per ogni singola unità immobiliare e può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio; i coabitanti e/o coutilizzatori dei locali devono comunque essere dichiarati e restano responsabili solidalmente dei consumi nonché del pagamento delle fatture relative appunto al servizio Idrico Integrato.*
- b) *I contratti esistenti per la fornitura dell'acqua ad un fabbricato composto da più appartamenti e più fruitori del servizio può mantenere come unico intestatario di utenza il soggetto delegato da tutti i fruitori del servizio che restano in tal caso responsabili solidalmente per i consumi riscontrati e per il pagamento delle fatture relative al servizio Idrico integrato e canoni accessori.*
- c) *Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e in ogni caso alla scadenza della concessione e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.*

La fornitura idrica non può essere attivata se non perfezionata la concessione per l'allacciamento alla rete idrica.

Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.

Il contratto di utenza sancisce gli obblighi e i diritti delle parti e si perfeziona con la sottoscrizione del medesimo da parte dell'utente intestatario del contratto. La fornitura idrica si attiva esclusivamente al momento della posa del contatore. In caso di assenza del Cliente e in altri casi specifici che si presenteranno di volta in volta, il contratto sarà recapitato al Cliente, il quale dovrà restituirlo sottoscritto nei termini indicati dall' E.d.S..

Con il perfezionamento del contratto il Cliente riconosce e accetta le Condizioni Generali e il presente Regolamento, obbligandosi al loro rispetto. Il Regolamento è parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di contratto, quali integrale ripetizione delle norme ivi contenute. Qualora l' E.d.S. non riceva il contratto debitamente sottoscritto, con il pagamento della prima fattura emessa dall'E.d.S. per la fornitura richiesta dal Cliente, il relativo contratto di somministrazione è da ritenersi perfezionato a tutti gli effetti di legge.

Nel contratto sono precisati gli obblighi e i diritti delle parti. Per la stipulazione del contratto devono essere esibiti i documenti richiesti dall' E.d.S. Nella prima bolletta sarà addebitato all'utente l'importo relativo al deposito cauzionale.

Contestualmente alla stipula del contratto, al Cliente viene consegnata copia del Regolamento del SII e della Carta del Servizio Idrico Integrato. La somministrazione dell'acqua avviene con l'attivazione del misuratore di consumi, di norma contestuale alla posa dello stesso.

Art. 9 VOLTURA

Si ha voltura dell'Utenza idrica quando il titolare del contratto di cui all'articolo precedente rescinde il contratto stesso e a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto, oppure, trattandosi dello stesso soggetto, cambiano una o più condizioni contrattuali.

L'Utente ha altresì l'obbligo di comunicare all' E.d.S. ogni variazione nella titolarità dell'Utenza, ivi compreso il decesso del titolare della fornitura. Il nuovo soggetto possessore dell'immobile che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi Utenti di fatto che il precedente Utente, restando ferma per l' E.d.S. la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

I nuovi titolari dell'Utenza sono tenuti inoltre al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal *Tariffario* (Allegato al presente Regolamento) per diritti di voltura e di quanto altro dovuto dal precedente Utente.

La voltura dell'Utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo Utente. Il trasferimento della proprietà e dell'usufrutto dell'immobile od il cambiamento dell'utilizzatore effettivo del servizio non trasferiscono automaticamente il contratto di somministrazione in essere tra l'E.d.S. e l'Utente. Nella domanda di voltura delle Utenze a contatore dovrà essere indicata la lettura del medesimo. Il vecchio intestatario dovrà inoltre fornire il recapito della bolletta di chiusura.

Non sono ammesse richieste di subentro su utenze morose, né i Clienti morosi potranno fare richiesta di subentro su altre utenze.

In caso di utenza morosa accertata, colui che faccia richiesta di subentro dovrà stipulare un nuovo contratto. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione che attesti oggettivamente il possesso del titolo ad usufruire del servizio e la data di decorrenza dello stesso.

Qualora la suddetta data di decorrenza sia anteriore a quella della richiesta, l'inizio della fornitura partirà comunque da tale data di decorrenza ed il consumo del periodo tra l'inizio della fornitura e la data del contratto sarà stimato dal E.d.S. con le modalità specificate al successivo art.31. Il contratto con il precedente intestatario dell'utenza sarà quindi risolto. Nei confronti del medesimo si procederà al recupero

del credito (comprese le spese di comunicazione della risoluzione del contratto) nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Art. 10 VARIAZIONI CONTRATTUALI E SUBENTRI

Per variazione contrattuale si intende una o più modifiche del contratto.

Quando la variazione riguarda:

- *la titolarità dell'utenza (subentro);*
- *la categoria contrattuale;*
- *l'allaccio alla pubblica fognatura;*
- *il numero delle concessioni servite dal contatore*

è necessario perfezionare immediatamente un nuovo contratto di fornitura.

Per subentro si intende ogni variazione della titolarità dell'utenza; specificatamente nei casi di trasferimento da un nominativo ad un altro a seguito di variazioni di forme societarie (ad es: trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa; trasformazione di società a responsabilità limitata in società per azioni e viceversa; casi di fusioni e scissioni) dovrà essere inoltrata all' E.d.S. domanda di subentro e dovrà pertanto essere perfezionato un nuovo contratto.

Il richiedente la variazione contrattuale deve consegnare compilata e sottoscritta tutta la documentazione indicata dall' E.d.S.. Le spese della suddetta procedura saranno addebitate nella prima bolletta utile.

Nel caso di richiesta di subentro è necessario inoltrare all' E.d.S. la domanda di subentro congiuntamente alla dichiarazione di disdetta del soggetto che lascia l'utenza, indicando la lettura effettiva del misuratore di consumi sulla base della quale sarà emessa la fattura di fine rapporto all'utente uscente - nella quale saranno accreditati il deposito cauzionale versato e gli interessi maturati a tale data (*data della lettura di passaggio*) sullo stesso - e sarà attivata la fornitura all'utente subentrante.

Le spese della procedura di subentro ed il deposito cauzionale, a carico del subentrante, saranno addebitate nella prima fattura emessa.

L' E.d.S. agirà nei confronti di coloro che abbiano reso comunicazioni false. L' E.d.S. potrà procedere alla sospensione della fornitura qualora non vengano effettuati i pagamenti.

Nel caso in cui l'utente richieda un nuovo contratto ad uso domestico 1^a casa in assenza di certificazione di residenza nel luogo di attivazione della fornitura, verrà attribuito l'uso domestico 2^a casa non residente.

Qualora lo stesso utente produca la certificazione di residenza entro sei mesi dalla data della sottoscrizione del contratto ad uso domestico non residente, la variazione contrattuale da uso domestico 2^a casa non residente a uso domestico 1^a casa residente verrà effettuata gratuitamente, senza l'addebito dei costi stabiliti per la variazione contrattuale.

Art. 11 - MORTE DELL'UTENTE

In caso di morte del titolare dell'utenza, gli eredi e/o i suoi aventi causa sono tenuti ad avvisare tempestivamente il gestore dell'avvenuto decesso provvedendo alla variazione della titolarità dell'utenza ovvero a richiedere la cessazione della fornitura. Il gestore potrà rivalersi nei confronti dei soggetti sopra indicati.

Art. 12 - FALLIMENTO DELL'UTENTE

In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il gestore ne venga comunque a conoscenza. Il Curatore, ricevuta l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà comunque richiedere il subentro nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi pregressi e futuri, pagando al gestore quanto dovuto dal fallito. Il gestore si riserva il diritto di agire nei confronti del curatore nei termini di legge.

Art. 13 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta, con almeno un mese di preavviso, o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, devono darne comunicazione scritta, oppure rivolgendosi agli uffici preposti, citando il numero d'utenza o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa e dichiarando la lettura finale del contatore.

La disdetta comporta la rimozione del contatore entro gli standard di qualità previsti, il pagamento del corrispettivo previsto dal tariffario per i diritti di chiusura e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione della cauzione in assenza dei debiti pregressi. La disdetta non può essere accolta in caso di morosità a carico dell'Utenza, ferma restando l'eventuale sospensione o disattivazione della fornitura.

Il Cliente deve garantire l'accesso al misuratore di consumi per permetterne al personale incaricato dall'E.d.S. la rimozione nei termini indicati e concordati. L'E.d.S. comunicherà la data e l'ora del giorno in cui il personale procederà alla disattivazione dell'Utenza. L'Utente dovrà essere presente al momento della disattivazione e firmare il relativo verbale di rimozione del contatore. In caso di sua assenza vale la lettura effettuata dal personale incaricato dal Gestore.

Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

L'utente sarà sollevato dagli obblighi contrattuali assunti, con la regolazione contabile della bolletta di cessazione. L'utente, fino al perfezionarsi del recesso, resterà responsabile di ogni obbligo previsto dal contratto, compreso l'eventuale utilizzo degli impianti da parte di terzi subentrati che non abbiano regolarizzato il rapporto di fornitura; fermo restando comunque, in questo caso, il diritto del gestore di sospendere immediatamente la fornitura, qualora ne sia comunque venuto a conoscenza.

Art. 14–SUBENTRO NEL CONTRATTO DELLA FORNITURA

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.

L'istituto del subentro è riservato al coniuge o altro soggetto convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso, avente titolo a conservare il diritto all'abitazione in base alla normativa vigente. Il medesimo istituto è inoltre applicabile anche alle società che modificano la ragione sociale mantenendo invariata la partita I.V.A.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà provvedere, comunque, alla stipula di un nuovo contratto senza pagamento degli oneri di voltura, ad eccezione dell'imposta di bollo ad essa relativa.

Resta ferma la responsabilità solidale pre esistente al subentro da parte dei subentranti, in quanto beneficiari direttamente o indirettamente dei privilegi di allacciamento alla rete idrica ed eventualmente del S.I.I.

Art. 15- RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA

L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura e di quant'altro dovuto.

Nei casi in cui l'utenza sia stata temporaneamente sospesa per mancato pagamento dei consumi dovuti, il Cliente che voglia riattivare il servizio è obbligato primariamente ad estinguere il proprio debito con l'E.d.S., oltre al pagamento delle spese.

Nel caso in cui l'utenza sia stata chiusa definitivamente in seguito a domanda di disdetta e sia richiesta la riattivazione, il richiedente deve presentare la documentazione prevista dall'E.d.S. al fine di stipulare un nuovo contratto di utenza. Deve inoltre pagare le spese di attivazione della fornitura di cui al successivo art.17 e corrispondere all'E.d.S. il deposito cauzionale mediante la prima bolletta utile. L'E.d.S. si riserva il diritto di effettuare i necessari controlli tecnici, prima di procedere a qualsivoglia riattivazione.

Nei casi di riattivazione per disdetta, a prescindere dal soggetto che ne faccia richiesta, l'utente è tenuto a regolarizzare il punto di consegna del servizio idrico; l' E.d.S. comunicherà all'utente le eventuali modifiche da apportare, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

Nei casi in cui la collocazione del misuratore al limite della proprietà pubblica, a giudizio del E.d.S., non risultasse tecnicamente possibile, si dovrà installare, a spese del Cliente, una valvola di intercettazione posta all'interno di adeguato vano di alloggiamento, da realizzarsi al limite della proprietà pubblica. In quest'ultimo caso il contatore dovrà essere collocato in proprietà privata comunque liberamente accessibile, salvo in caso di impossibilità accertata dall'E.d.S..

Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del misuratore.

Art. 16- TIPI DI USO

Le forniture si suddividono nelle seguenti categorie contrattuali:

- 1) **Utenza domestica**– è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'Utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura domestica effettuati all'interno di unità abitativa/e e loro pertinenze, purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare e non configurino un'attività economica - produttiva o avente finalità di lucro. Le pertinenze, anche ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, in quanto opere non autonome ma annesse all'immobile principale seguono la stessa destinazione di quest'ultimo. Pertanto le pertinenze – resede, cantine, garage, ..., etc. – si collocano tra le tipologie d'uso previste dal presente articolo e acquisiscono la stessa natura dell'immobile principale.

L'Utenza domestica, sia per le unità abitative che per le loro pertinenze, a sua volta si suddivide in:

- a) Utenza domestica "residente e assimilata a residente"
 - b) Utenza domestica "non residente"
 - c) Sono considerate domestiche residenti anche le utenze ad uso comune di più unità abitative o di condomini. Sono considerati "residenti" tutti gli utenti che possiedono la residenza.
 - d) Sono assimilabili ai residenti anche gli utenti che, pur in mancanza del requisito di residenza, dimostrano, con contratto di locazione di durata non inferiore all'anno, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, di usare l'abitazione in modo continuato.
 - e) Sono altresì inclusi gli edifici dei ministri di culto e quelli adibiti al culto religioso.
 - f) Sono infine considerate utenze domestiche residenti quelle relative all'abitazione, non locata, di cittadini italiani residenti all'estero, nella quale gli stessi risiedono quando soggiornano in Italia, ubicata all'interno del comune nel quale gli stessi risultano iscritti all'A.I.R.E.
- 2) **Uso non domestico e a finalità produttiva**– La tipologia di Utenza si articola in quattro sotto-tipologie sulla base del fabbisogno idrico dell'utenza:determinato annualmente con apposita delibera di determinazione delle tariffe.
 - Piccolo uso
 - Medio uso
 - Grande uso
 - Uso speciale e oltre

Rientra in questa ultima tipologia l'Utenza che utilizza l'acqua per qualsiasi uso nei locali destinati ad un'attività industriale, commerciale, del settore terziario e per uso cantiere.

Gli utenti sulla base del consumo possono, su richiesta esplicita, passare da una sotto-tipologia all'altra senza alcun addebito di spesa.

- 3) **Uso non domestico agricolo e/o zootecnico idropotabile**: rientrano in questa espressione tutte le attività agricole e/o zootecniche a conduzione familiare di tipo non produttivo e non commerciale il cui impiego della risorsa idrica è ai soli fini idropotabili.
- 4) **Uso non domestico a finalità sociale**: rientrano in questa tipologia le utenze pubbliche e assimilate al pubblico, le scuole statali, gli ospedali e le case di cura delle A.S.L e convenzionate con le A.S.L, gli impianti e gli edifici delle associazioni sportive, ricreative, culturali e religiose costituite senza fini di lucro; rimangono esclusi dall'uso non domestico a finalità sociale gli impianti delle piscine comunali.

Non rientrano invece in questa tipologia le scuole per l'infanzia e dell'obbligo private, gli istituti di formazione secondaria e universitaria privata, le cliniche private, le case di cura e gli ospedali privati, le associazioni sportive professionistiche... etc. e tutte quelle attività che hanno fini di lucro. Queste tipologie rientrano invece nell'uso non domestico e a finalità produttiva.

- 5) **Uso istituzionale:** sono istituzionali le utenze a servizio delle sedi municipali o delle proprie delegazioni e delle scuole comunali sia per l'infanzia che dell'obbligo, le piscine di proprietà comunale gestite direttamente o affidate a società costituite senza fini di lucro, le fontane pubbliche ad uso idropotabile e le fontane pubbliche monumentali e/o ornamentali.
- 6) **Uso antincendio:** rientrano in tale tipologia tutti gli idranti per uso, domestico, non domestico e pubblico. Sono pubblici gli idranti antincendio installati sulle strade pubbliche ad uso esclusivo dei servizi antincendio dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; sono inoltre da considerare pubblici anche gli idranti degli usi non domestici a finalità sociale e degli usi istituzionali. L'assimilazione a pubblici degli idranti uso istituzionale e uso non domestico a finalità sociale con gli idranti antincendio ad uso dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile si riferisce esclusivamente all'applicazione delle tariffe. È assolutamente vietato utilizzare l'acqua per usi diversi dall'antincendio.

L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuato sulla base dell'uso prevalente. A tale scopo l'Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso. Nel caso prevalga l'uso civile, i vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle sole unità abitative (*escluse, dunque, le unità immobiliari non adibite ad abitazione*). In tal caso le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità abitative e tipologie di Utenza.

Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile.

Ad ogni tipologia d'Utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in volta approvati dagli organi amministrativi competenti.

È vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per usi impropri. E' altresì vietato l'uso dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli indicati nel contratto per la fornitura dell'acqua. Il riempimento di piscine private è consentito solo dietro espressa autorizzazione dell' E.d.S.. Sono espressamente vietati il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli e l'irrigazione.

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 17 - FORNITURE PER USO PUBBLICO

Gli impianti idrici per uso pubblico sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse ad una collettività cittadina.

Sono pertanto considerati impianti d'uso pubblico: gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e dello Stato destinati a pubblici servizi e quelli ai quali le Amministrazioni suddette abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestiti direttamente dalle stesse o affidati a Società senza fini di lucro riconosciute dalle stesse Amministrazioni.

Art. 18- REALIZZAZIONE D'ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO, MISURAZIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA E RELATIVA FATTURAZIONE

La realizzazione degli impianti di cui al precedente art. 16 è eseguita dall' E.d.S. su richiesta ed a spese dei Comune/i, Province, delle Regioni e dello Stato.

Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta degli Enti pubblici per il soddisfacimento delle loro necessità idriche sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto di fornitura.

I consumi stessi sono di norma misurati da contatori ed eccezionalmente, a discrezione dell'E.d.S., per allacciamenti provvisori, in caso di manifestazioni, fiere, sagre, ecc., saranno conteggiati a forfait.

Art.19- PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO

E' fatto rigoroso divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione e comunque applicando alle bocche delle fontane, dei fontini e dei fontanelli tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) di prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) di prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).
- d) Nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, sarà proceduto alla denuncia del fatto all'autorità competente.

FORNITURE PER USO PRIVATO

Art. 20 - PREVENTIVO E COSTI DI ALLACCIAMENTO

A seguito della richiesta di nuovo allacciamento, di modifiche di allacciamento esistente e ogni altra prestazione che preveda il pagamento anticipato di un corrispettivo a carico del richiedente, l'E.d.S. provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari, che sarà consegnato al richiedente dallo stesso sottoscritto per accettazione. Trascorsi 180 gg senza la necessaria accettazione da parte dell'utente, la richiesta di allacciamento ed il preventivo decadono sistematicamente. Nel caso in cui il richiedente non accetti il preventivo, dovrà corrispondere in ogni caso l'importo previsto dal tariffario; detto importo potrà essere preventivamente richiesto dall'E.d.S. all'utente al momento della richiesta stessa.

Il preventivo contiene l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'intervento richiesto (*costi di allacciamento*), il responsabile del procedimento, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che eventualmente lo stesso dovrà fornire ad integrazione della pratica, per accedere alla firma del contratto di fornitura.

In caso di modifica di allacciamenti esistenti quali spostamento contatore, adeguamento del punto di consegna, realizzazione di nuovo allacciamento su batteria esistente e dismissione della presa esistente, i lavori sono a carico del Cliente e di esclusiva competenza dell' E.d.S..

I tempi di preventivazione, riportati nella Carta del Servizio, si riferiscono agli allacciamenti di tipo standard. Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.

Qualora, a seguito di particolari condizioni operative, le spese di cui al preventivo risultassero superiori a quelle effettivamente sostenute, l'E.d.S. provvederà a rimborsare i maggiori oneri sostenuti dall'utente; di tale eventualità l' E.d.S. informerà il Cliente con apposita lettera allegata al preventivo.

Entro 5 gg. dalla accettazione definitiva del preventivo, il richiedente può rinunciare all'allaccio senza oneri a suo carico, ad eccezione delle spese generali che devono comunque essere corrisposte nella misura massima del 10% dell'importo del preventivo. L' E.d.S. provvederà a restituire l'importo versato al momento dell'accettazione del preventivo.

In caso di lavori non standard il Cliente può affidare l'istruttoria tecnica/progettazione ad un libero professionista di sua fiducia. Sono comunque dovute all' E.d.S. le spese di sopralluogo, rilascio e verifica delle prescrizioni tecniche previste per allacciamenti non standard.

I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo massimo, è previsto un indennizzo automatico a favore del richiedente, così come meglio specificato nella stessa Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente ha una validità di 6 mesi; trascorso tale termine il preventivo eseguito perde di validità e la richiesta deve essere reiterata qualora il ritardo sia esclusivamente addebitabile al richiedente.

I costi di allacciamento, stabiliti dall'E.d.S. e approvati dall' Ente committente , comprendono:

- le spese di sopralluogo, dovute dal richiedente, anche qualora i lavori non vengano realizzati;
- le spese di sopralluogo e rilascio di prescrizioni tecniche, in caso di allacciamenti fuori standard;

- *le spese per assistenza tecnica, in caso di allacciamento congiunto;*
- *le spese per la realizzazione dei lavori di allacciamento, dovute in caso di nuovo allacciamento standard o di variazione di allacciamento esistente;*
- *le spese per la realizzazione della presa, dovute in caso di allacciamento idrico fuori standard o di allacciamento congiunto.*

È compito dell' E.d.S. l'avvio delle pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni, necessarie all'esecuzione dei lavori, presso Comuni, Province, ANAS, Consorzi di Bonifica ed altri Enti.

Sono interamente a carico del richiedente le spese vive ed i costi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui al periodo precedente. L' E.d.S. comunica all'utente la presentazione ai vari Enti delle richieste d'autorizzazione; tale comunicazione sospende i termini d'esecuzione dei lavori d'allacciamento di cui alla Carta del Servizio.

Tali spese e costi sono dovuti all'E.d.S. anche nel caso in cui il richiedente rinunci, successivamente all'accettazione del preventivo, all'allacciamento, quando le pratiche autorizzative siano già state espletate.

Art. 21 - COSTI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

I costi di attivazione, stabiliti dall' E.d.S. comprendono:

- *le spese di contratto e consequenziali, tutte a carico del Cliente;*
- *le spese tecniche di attivazione della fornitura;*
- *includono le di spese per installazione del misuratore di utenza.*

Nei casi di attivazione di fornitura per usi temporanei con pagamento a forfait, dovuto invece l'importo previsto per le riattivazioni.

Art. 22 - PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica affidata all'E.d.S..

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dall' E.d.S..

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Qualsiasi modifica, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, delle normative d'uso da parte dell'utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata all'E.d.S. e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell'utente.

L'effettuazione di un prelievo abusivo è perseguita a norma di legge e legittima l' E.d.S. a sospendere la fornitura, senza obbligo di preavviso. Il Cliente che utilizza l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità, nel caso in cui sia determinabile, o dalla data di inizio della fornitura

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno applicate.

Art. 23 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dall' E.d.S., fatte salve Utenze speciali per cui il contratto di fornitura lo preveda specificatamente e, comunque, la rivendita deve essere fatta all'ingrosso e al di fuori del territorio d'Ambito in cui l'Utenza speciale è ubicata. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'Utente e il pagamento di una penale.

Art. 24 - USO IMPROPRIO

È fatto divieto assoluto dell'utilizzo di acqua destinata al consumo umano per uso irriguo, per il riempimento di piscine, per il lavaggio di automezzi - fatto salvo quanto disposto ai succ. art. 26 bis e 26 ter - strade ed altri usi che non siano quelli propri cui è destinata l'acqua idropotabile. L'E.d.S. si riserva il diritto di segnalare i contravventori alle competenti Autorità Territoriali, al fine di applicare le sanzioni previste, fino alla sospensione del servizio in caso non sia stato versato il corrispettivo della contravvenzione.

Art. 25 - ATTIVITÀ DI LAVAGGIO AUTOMEZZI

L'utilizzazione di acqua potabile distribuita tramite pubblico acquedotto per l'attività di lavaggio automezzi, - laddove consentito dalle vigenti normative in materia - esercitata in via esclusiva e principale, ovvero accessoria, nell'ambito di una impresa commerciale, artigianale o industriale, è consentita esclusivamente qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) *disponibilità di risorsa;*
- a) *impossibilità di reperire acqua dal sottosuolo, entro i primi 100 mt di profondità;*
- 2) *impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;*
- 3) *impossibilità di utilizzare acque superficiali;*
- 4) *installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a 90 lt/per autovettura.*

Le condizioni di cui ai punti 2) e 4) dovranno essere comprovate a mezzo di relazione geologica proveniente da professionista abilitato ed iscritto nel relativo albo.

L'allacciamento idrico per uso lavaggio automezzi, anche laddove siano già presenti allacciamenti ad altri usi (*es. commerciale*) da parte dell' E.d.S., è condizionato alla installazione di un misuratore appositamente dedicato, dotato di lente idrometrica in grado di erogare non oltre 15 lt/min.

Per tutte le attività di lavaggio automezzi già in esercizio alla data di approvazione delle presenti norme, è stabilito il termine perentorio di anni uno per uniformarsi alle stesse.

Decorso inutilmente tale termine, sarà applicata per tutto il consumo di acqua potabile dell'impresa costituita dall'attività di autolavaggio ovvero cui la stessa afferisce, un sovrapprezzo che sarà definito con provvedimento separato.

Art. 26 - RIEMPIMENTO PISCINE

Si definisce piscina la struttura fissa costituita da un complesso attrezzato per la balneazione, che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche, esercitate nell'acqua dei bacini stessi.

L'utilizzazione di acqua potabile distribuita tramite pubblico acquedotto per il riempimento di piscine - laddove consentita dalle vigenti normative in materia - è consentita esclusivamente per le piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad una utenza pubblica, ovvero:

- 1) *piscine pubbliche (es. comunali);*
- 2) *piscine ad uso collettivo: inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi ecc.) nonché quelle a servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.*

Modalità e tempi di riempimento

I proprietari delle piscine di cui al precedente comma dovranno comunicare con lettera scritta a mezzo raccomandata A.R. la data di inizio di riempimento con un preavviso di almeno tre mesi. L' E.d.S. rilascerà autorizzazione scritta specificando tempi e modalità di riempimento che potranno variare in funzione delle caratteristiche delle diverse realtà territoriali.

Il riempimento delle piscine tramite pubblico acquedotto è comunque vietato nel periodo giugno-settembre, salvo diversa condizione che l' E.d.S. provvederà a comunicare con i mezzi ritenuti più idonei.

I proprietari delle piscine di cui al precedente comma, già in esercizio alla data di approvazione delle presenti norme, approvvigionate a mezzo pubblico acquedotto, hanno l'onere di dichiarare sotto la propria personale responsabilità la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2) del presente articolo. La dichiarazione dovrà pervenire entro la data che l'E.d.S. provvederà a comunicare tramite i mezzi ritenuti più idonei. In difetto si applicano le norme del Regolamento inerenti agli usi impropri.

Per le richieste di fornitura successive all'approvazione del presente Regolamento, i proprietari delle piscine hanno l'obbligo di inoltrare alla Autorità di Ambito, nelle forme di cui al precedente comma, apposita richiesta di autorizzazione, da cui si evinca il possesso dei requisiti di cui al comma 2), nonché la ubicazione e la consistenza dell'impianto.

Art. 27 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA SU STRADE

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale) ove già esiste la condotta dell'acqua potabile dell'E.d.S., entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche lo consentano, l'E.d.S. è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere i corrispettivi da esso stabiliti.

Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'E.d.S. può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel piano d'ambito.

Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, l'E.d.S. potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali accolti delle spese o contributi alla realizzazione da parte dell'E.d.S. stesso e/o dell'Amministrazione Comunale e comunque previa autorizzazione dei lavori a farsi dal parte del Comune stesso.

L'E.d.S. rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà dichiarare e dimostrare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi sollevando l'E.d.S. da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, rimangono di proprietà demaniale, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli utenti.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente all'E.d.S. e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste al successivo articolo 49 e con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte dell'E.d.S..

Art. 28 - INSTALLAZIONE CONTATORE DI UTENZA

L'acqua viene misurata attraverso il contatore.

Il contatore sarà collocato nel luogo più idoneo stabilito dall'E.d.S., sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata, sul muro di cinta o sulla facciata del fabbricato, in ogni modo in posizione di facile accesso per i propri incaricati ed in posizione rialzata rispetto al piano di scorrimento delle acque meteoriche.

Ogni modifica della collocazione del contatore, nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso dell'E.d.S..

I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dall'E.d.S., restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dall'E.d.S. in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'E.d.S..

In caso di utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e l'E.d.S., il contatore divisionale sarà collocato, salvo diversa disposizione da parte dell'utente, in coerenza con la collocazione degli altri contatori divisionali sempre che ne sia consentita l'accessibilità. Al momento dell'installazione del misuratore l'E.d.S. è tenuto a concordare con l'utente, fatte salve le precedenti indicazioni, la più idonea collocazione anche al fine di prevenire inconvenienti di funzionamento causati da agenti esterni; oltre a ciò, l'E.d.S. è tenuto ad informare puntualmente l'utente sulle migliori modalità da adottare per proteggere lo strumento di misura dagli inconvenienti di cui sopra.

L'Utente deve mettere a disposizione dell' E.d.S. lo spazio necessario alla posa del contatore, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.

L' E.d.S. può fornire lo sportello a protezione del contatore. Le spese per la posa in opera dello sportello e per la sua successiva manutenzione sono sempre a carico dell'Utente.

Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dall' E.d.S. e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'Utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.

L'Utente, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 29 - CUSTODIA, SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DEL MISURATORE DEI CONSUMI

L' E.d.S. provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà.

L'Utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia, e deve pertanto provvedere con diligenza, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti, ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno a loro arrecati anche da terzi o ignoti.

La manomissione dei sigilli apposti dall' E.d.S., ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'Utente, della penalità prevista dal *Tariffario*, salvo il diritto dell' E.d.S. di denunciare il fatto alle Autorità competenti, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

E' diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore, allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per informare direttamente e con la massima sollecitudine l'E.d.S., in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'Utente, l' E.d.S. farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione contenente l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere. Scaduto il termine indicato, sarà facoltà dell' E.d.S. chiudere il contatore ed, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le Autorità competenti. Qualora l'Utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all' E.d.S., in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori sono a carico dell'Utente, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese dell' E.d.S..

Limitatamente ad interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (*e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'Utente*), l'E.d.S. provvederà ad informare successivamente l'Utente, lasciando presso l'indirizzo dell'Utenza copia del verbale di sostituzione.

In caso di perdite d'acqua tra il punto di consegna di Utenze idriche già esistenti sprovviste di contatore generale ed i contatori posti all'interno del condominio (*e quindi dove esistano per ogni unità immobiliare contratti di fornitura diretti con l' E.d.S.*), il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita interno condominiale. In caso di inottemperanza da parte del condominio, l'E.d.S. potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

La rottura del contatore causata dal gelo è imputabile all'Utente se questi non attua i provvedimenti idonei ad evitare tale evento. In questo caso all'Utente sarà addebitata la spesa per la sostituzione dell'apparecchio misuratore.

L' E.d.S. è comunque tenuto ad informare puntualmente l'Utente delle migliori modalità da adottare per proteggere il contatore.

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non da personale incaricato dall'E.d.S., munito di tessera di riconoscimento.

Il Cliente può chiedere lo spostamento del misuratore di consumi, a proprie spese, eseguito secondo quanto previsto dal presente Regolamento; il medesimo Cliente provvede, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del misuratore di consumi.

Nel caso di lavori che comportino un mutamento dello stato dei luoghi, tale da incidere sulla accessibilità e sicurezza del misuratore, o il rifacimento dell'impianto idrico interno, il Cliente, a proprie spese, deve richiedere all' E.d.S. lo spostamento del misuratore di consumi in posizione più idonea.

L' E.d.S. ha la facoltà di richiedere il cambiamento di ubicazione del misuratore di consumi a spese del Cliente, qualora lo stesso, a causa di lavori di manutenzione straordinaria, venga a trovarsi in luogo non idoneo alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Art. 30 - CONTROLLO

L' E.d.S. ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale dell' E.d.S. o dallo stesso incaricato.

I dipendenti e/o gli incaricati dell' E.d.S., muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso d'opposizione od ostacolo, l' E.d.S. si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte dell' E.d.S..

Resta, altresì, salvo il diritto dell' E.d.S. di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.

I controlli vengono effettuati al solo fine di accertare i consumi, se il contatore è all'interno della proprietà privata, il rispetto delle condizioni di sicurezza e di verificare l'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e non comportano alcuna assunzione di responsabilità dell'E.d.S. verso l'Utente o verso terzi.

Art. 31- VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

La pressione ai punti di consegna e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore.

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale dell' E.d.S. o dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente previo appuntamento. Qualora dalla verifica risulti un livello di pressione non compreso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, o in quelli indicati nel contratto di fornitura, l' E.d.S. si attiverà nei limiti possibili per risolvere il problema nel minor tempo possibile, quando ciò risulti tecnicamente possibile con il sistema attuale.

Se invece dalla verifica risulti un livello di pressione compreso nei limiti previsti dalla legge o indicati nel contratto, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo, che sarà addebitato nella prima bolletta utile.

L' E.d.S. si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio, fermo restando quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato e dalla normativa vigente.

Art. 32 - VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo predisposto dall' E.d.S. e che funge da verbale.

Il personale incaricato dall' E.d.S. dell'effettuazione delle operazioni suddette deve invitare l'Utente a sottoscrivere, previo controllo, il modulo suddetto. Una copia del verbale è rilasciata all'Utente. In caso d'assenza dell'Utente, l'intervento potrà in ogni caso essere eseguito e copia del verbale sarà recapitata all'Utente.

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti dell'E.d.S. o di personale incaricato dallo stesso.

L'E.d.S. provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi e seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle dell'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'Utente. Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una ditta con i requisiti previsti dalla L.46/1990.

L'E.d.S. si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 33 - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

Spetta all' E.d.S.:

- *stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro della presa e del contatore, in relazione al consumo richiesto dall'Utente o consentito dall'E.d.S. stesso;*
- *scegliere il luogo per la costruzione della presa, concordato col richiedente, per il collocamento del contatore, che dovrà trovarsi in luogo di facile accesso e di norma al limite tra la proprietà pubblica e quella privata.*

Il richiedente l'allacciamento idrico è tenuto a pagare i corrispettivi dovuti alle tariffe previste, restando a carico dell' E.d.S. tutte le opere necessarie per l'allacciamento idrico, ad eccezione dei lavori di preparazione della nicchia ove sarà installato il contatore, nonché la fornitura e la posa in opera dello sportello, le cui caratteristiche e misure saranno di volta in volta comunicate al richiedente.

I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento, ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente, ovvero trasformazione da Utenza a lente tarata a Utenza a contatore, nel caso in cui l'onere sia a carico dell'Utente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza l' E.d.S. al sopralluogo, finalizzato al calcolo del predetto costo. Tali costi saranno preventivati dall' E.d.S. in seguito ad esplicita richiesta dell'Utente, secondo quanto previsto all'art. 22 del presente Regolamento.

L'Utente è tenuto a realizzare direttamente, a proprio totale carico, le opere di scavo e idrauliche sull'area privata, nonché alla fornitura e posa in opera dello sportello, le cui caratteristiche e misure saranno di volta in volta comunicate al richiedente.

L'allacciamento sull'area pubblica rimane di proprietà pubblica e resta a carico dell' E.d.S. ogni onere di manutenzione. A tal fine si precisa che la manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere saranno comunque a carico del richiedente sino al limite della sua proprietà ed a carico dell'E.d.S. dal limite della proprietà alla condotta adduttrice.

Risulta pertanto a carico dell'Utente, in base alle indicazioni dei tecnici dell' E.d.S., l'esecuzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del contatore, oltre, naturalmente, ai successivi ripristini, come già previsto dall'art.28.

Art. 34 - SERVIZIO ANTINCENDIO

L' E.d.S. si rende disponibile all'installazione di idranti antincendio, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, secondo le disposizioni delle Autorità competenti. Tali idranti, che avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco e quelli della Protezione Civile, verranno ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti, tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione.

I Comuni si fanno carico della spesa e dei consumi idrici connessi.

Per quanto riguarda gli Utenti privati, nel caso debbano dotarsi di un impianto antincendio, l'E.d.S. è disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio, nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione. Sono espressamente escluse alimentazioni dirette delle bocche antincendio private.

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto, sempre distinto da quello relativo ad altri usi; restano pure distinte le relative prese di alimentazione, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad usi diversi.

L'E.d.S. provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata, con la posa di idoneo contatore. L'Utente deve fornire all' E.d.S. lo schema d'installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al suo tempestivo aggiornamento, in caso di variazione.

L'Utente ha diritto di servirsi della bocca esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Per ogni Utenza per servizio antincendio sarà dovuto un canone annuale pari alla quota fissa prevista per il piccolo uso di tipo non domestico oppure pari alla quota fissa per l'uso domestico residente e assimilato a residente se l'utenza è a uso domestico e/o pubblico.

I consumi destinati all'uso antincendio e debitamente documentati non saranno fatturati.

Eventuali altri consumi, comunque da ritenersi abusivi, saranno viceversa fatturati alla tariffa massima applicabile, per Utenze non domestiche e a finalità produttiva, comprendente anche la tariffa di fognatura e depurazione, e l'utente sarà assoggettato alla sanzione prevista dall' art. n. 18 del presente Regolamento relativa ai prelievi abusivi.

L'Utente è obbligato ad inserire un disconnettere, a valle del contatore, al fine di impedire il ritorno dell'acqua stagnante nella rete idrica.

L' E.d.S. provvederà al riordino e all'adeguamento degli allacci antincendio esistenti, al fine di metterli a norma del presente Regolamento. Le spese delle operazioni anzidette sono poste a carico dell'Utente nei casi in cui non sia stato sottoscritto un regolare contratto di fornitura.

Tutte le spese per la fornitura ed installazione, nonché per la manutenzione delle bocche antincendio e delle relative condutture esterne ed interne, sono a carico dell'Utente.

Art. 35 - FONTANELLE PUBBLICHE

Tutte le fontanelle pubbliche, così come previsto all'art.5, comma 1, L.36/1994, devono essere dotate di apposito strumento di misurazione delle portate derivate. L' E.d.S. provvede quindi a dotare di contatore tutte le fontanelle pubbliche esistenti sul territorio gestito, con oneri a carico delle Amministrazioni Comunali.

Tali Utenze saranno intestate alle Amministrazioni Comunali, che ne assumeranno gli oneri per la relativa manutenzione.

Ai fini della corretta gestione del servizio, l' E.d.S. ha facoltà di limitare o di sospendere la portata delle fontanelle pubbliche, pur da concordare con l'A.C..

Il consumo delle fontanelle pubbliche ad uso idropotabile sarà sottoposto a fatturazione secondo quanto previsto dalle tariffe in vigore per gli usi istituzionali approvate dagli organi amministrativi competenti. In mancanza di una tariffa specifica sarà applicata la medesima tariffa delle utenze non domestiche.

In presenza di forniture idriche ad edifici ad uso pubblico, i consumi di acqua relativi al periodo antecedente all'installazione del contatore, saranno determinati mediante l'attribuzione di Mc. 30 mese ogni 150 mq. di superficie complessiva utile e calpestabile a disposizione dell'Ente che lo occupa.

Il consumo idropotabile sarà sottoposto a fatturazione secondo quanto previsto dalle tariffe in vigore per gli usi istituzionali approvate dagli organi amministrativi competenti. In mancanza di una tariffa specifica sarà applicata la medesima tariffa delle utenze non domestiche.

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Art. 36 - LETTURA DEL MISURATORE DI CONSUMI

L' E.d.S. ha diritto di rilevare il consumo delle utenze; l'accertamento del consumo sarà effettuato da personale incaricato dall' E.d.S., mediante letture semestrali dei contatori. Il Cliente si impegna a consentire l'accesso degli incaricati dell' E.d.S. al misuratore di consumi, quando questi lo richieda per ogni necessità di servizio. Qualora non sia possibile eseguire la lettura, l'incaricato dell' E.d.S. lascia nella cassetta della posta apposita cartolina per l'autolettura, contenente tutte le informazioni utili per facilitare il Cliente nella lettura del consumo. L'autolettura può essere comunicata dal Cliente all' E.d.S. anche telefonicamente o per via telematica.

Nel caso in cui il Cliente non effettui l'autolettura, gli è attribuito un consumo presunto, determinato sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente, o del primo anno disponibile; oppure, in assenza di tale informazione, sulla base dei consumi medi per tipologia di utenza, o mediante presunzione semplice attraverso la considerazione del nr. degli occupanti del fabbricato ed altri potenziali usi ipotizzabili.

L' E.d.S., inoltre, indica chiaramente che si tratta di lettura stimata e provvede ad effettuare il conguaglio con la successiva lettura reale, invitando il Cliente alla verifica della lettura riportata in bolletta. Il conguaglio del consumo presunto avviene rapportando il consumo effettivo al periodo intercorso tra le letture mediante il criterio del pro-die.

Qualora, per causa imputabile al Cliente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del misuratore di consumi e tale impossibilità perduri per più di un anno dall'ultima lettura effettiva, nonostante specifico invito scritto dell' E.d.S., a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'utenza può essere sospesa, senza obbligo di ulteriore diffida. In tale caso la riattivazione avviene subito dopo l'effettuazione della lettura del misuratore di consumi. La riattivazione dell'utenza sarà soggetta al pagamento delle spese di riattivazione della fornitura di cui all'art.9 del presente Regolamento.

Nel caso in cui l'E.d.S. riscontrasse una lettura anomala del contatore, ovvero un consumo in eccesso di oltre il 30% rispetto al consumo medio storico, dovrà darne comunicazione all'utente entro e non oltre 45 giorni dalla data della lettura e comunque entro l'emissione della successiva bolletta.

Art. 37 – CONSUMO FORFETTARIO UTENZE DOMESTICHE

Qualora il gestore non abbia alcuna possibilità, anche per ragioni obiettive (Es. Mancanza di contatore), di procedere alla misurazione dei volumi di consumo, si provvederà per le utenze di tipo domestico a fatturare sulla base del consumo individuale, determinato secondo la seguente formula:

$150 \times 365/1000 = 54,75$ metri cubi (consumo annuo per abitante) (*il parametro dei litri consumati – 150 l - corrisponde al volume dell'acqua che l'ente erogatore deve garantire, al rubinetto, per ogni abitante al giorno, così come stabilito dal D.P.C.M. n. 47 del 04.03.1996*)

Il consumo annuo individuale, come sopra determinato, consente di calcolare, in base al numero di persone che compongono il nucleo familiare, il consumo annuo da addebitare alla famiglia.

Il Comune e/o il soggetto gestore si riserva comunque di effettuare un conguaglio sui consumi precedentemente addebitati qualora riscontri oggettivi maggiori consumi.

Art. 38 - CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE

Il documento di fatturazione è così composto:

- una 1° parte relativa alla determinazione dei consumi e degli importi calcolati;
- una 2° parte relativa alle informazioni all'utenza;

La prima parte del documento di fatturazione deve fornire tutti gli elementi necessari all'Utente per ricostruire autonomamente l'ammontare degli importi dovuti, mantenendo separati gli addebiti relativi a consumi, quote fisse, oneri e spese accessorie, imposte e tasse. Devono essere presenti almeno le seguenti informazioni:

- *Ragione sociale, indirizzo e numero telefonico dell' E.d.S.;*
- *La data di emissione della fattura;*
- *La data di scadenza della fattura;*
- *Il nome dell'intestatario del contratto;*
- *La tipologia di utenza (es. domestica, altri usi ecc.);*
- *Il tipo di fattura (es. fattura in acconto, fattura a lettura di conguaglio, etc.)*
- *Letture iniziali e finali del periodo, qualunque sia il tipo di lettura;*
- *Il consumo in metri cubi (m3 di acqua fatturata per acquedotto, fognatura e depurazione);*
- *Quota fissa;*
- *Struttura della tariffa applicata;*
- *Il tipo di lettura sulla base della quale la fattura si basa (lettura effettiva, lettura presunta, lettura effettuata dall'Utente);*
- *Il periodo di fatturazione cui il documento si riferisce;*
- *Aliquota e ammontare dell'imposta;*
- *La situazione dei pagamenti precedenti;*
- *Eventuali conguagli, penalità e/o arretrati;*
- *Eventuali addebiti per servizi diversi;*
- *Eventuali addebiti per forniture diverse;*
- *Canone di assicurazione contro danni;*
- *Eventuali Interessi di mora e Interessi legali;*
- *Eventuali addebiti relativi a importi di qualsiasi genere non pagati inerenti comunque il servizio Idrico integrato;*

La parte relativa all'informazione all'utenza contiene le principali condizioni contrattuali e le informazioni inerenti il rapporto commerciale, nonché qualsiasi ulteriore comunicazione intenda inviare l' E.d.S.. In particolare sono riportate le seguenti informazioni:

- Le modalità di pagamento;

- Una tabella riportante gli intervalli delle fasce di consumo, le tariffe e le quote fisse per l'utenza in questione;
- Una legenda delle eventuali abbreviazioni utilizzate nella prima parte;
- Informazioni relative all'E.d.S., indirizzi e orari di apertura degli sportelli, recapiti per richiesta informazioni sulla bolletta, recapiti per presentazione dei reclami;
- Numeri di telefono per le informazioni commerciali, per lo svolgimento delle pratiche e per il pronto intervento.
- Le condizioni di mora: interessi, indennità, termini di applicazione, tempo minimo che intercorre tra la scadenza della bolletta e l'interruzione del servizio per morosità;
- Eventuali variazioni tariffarie e la data di loro applicazione.

Almeno una volta l'anno l' E.d.S. ricorda all'Utenza l'esistenza della Carta del Servizio Idrico Integrato e le modalità con cui può essere ottenuta. Al fine di sensibilizzare l'Utenza sui consumi, sulla bolletta corrispondente ad ogni lettura effettiva potrà essere indicato il consumo medio settimanale di quella Utenza, in modo da consentire il confronto con quello del periodo precedente.

Art.39 - FATTURAZIONE DEI CONSUMI

Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato dall'utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.

Il Cliente ha il dovere di comunicare tempestivamente all' E.d.S. la variazione dell'indirizzo di recapito della fattura; in caso di omessa comunicazione e quindi di impossibilità a recapitare la fattura dei consumi, il Cliente sarà ritenuto responsabile e saranno applicate le sanzioni previste dal successivo **art.37**.

L' E.d.S. s'impegna ad emettere di norma le fatture a scadenze periodiche regolari, in modo da consentire agli utenti di conoscere i periodi in cui dovranno provvedere al pagamento della bolletta.

Il calcolo dell'importo dovuto avviene applicando al consumo i corrispondenti valori di tariffa, secondo l'articolazione tariffaria stabilita dall'Autorità d'Ambito su base annuale. Al valore così ottenuto si sommano la quota fissa e le imposte.

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Nel caso in cui il misuratore di consumi risulti guasto, tale da impedire la rilevazione dei dati di consumo, o venga trovato privo di piombatura, o comunque manomesso, i consumi sono calcolati, a partire dalla data dell'ultima lettura fatturata e non contestata, sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente, o del primo anno i cui dati sono disponibili. In mancanza di tale dato, i consumi sono calcolati riferendosi ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del misuratore. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza.

In presenza di un contatore generale (o condominiale) al limite della proprietà pubblica, con stipulato un contratto di fornitura, il medesimo dovrà essere intestato come descritto al precedente art.13 e la fatturazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- *il consumo misurato al contatore generale sarà fatturato in percentuale sulla base delle varie tipologie di utenza servite dal contatore generale e sulla base del consumo delle medesime;*
- *gli scaglioni tariffari saranno rapportati al numero delle utenze servite;*
- *la quota fissa, relativa alla tariffa applicata, sarà dovuta da ognuna delle utenze servite.*

Il numero delle utenze finali e la loro natura devono essere comunicate dall'Amministratore di Condominio o comunque dall'intestatario del contratto secondo le modalità stabilite dall'E.d.S..

In caso di assenza di tale comunicazione saranno applicati all'intero consumo misurato al contatore generale (o *condominiale*) gli scaglioni dell'utenza singola e la categoria contrattuale domestica 2° casa.

Se, nel caso in esame, i contratti di fornitura sono stipulati sui contatori singoli e non sul contatore generale, l'eventuale differenza positiva tra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai

contatori individuali verrà ripartita in parti uguali tra i misuratori individuali.

Art.40 - RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE

Ogni Cliente è responsabile della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né l'E.d.S. può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte (*Per perdita occulta si intende quella proveniente da tubazioni interrato, pertanto risultano escluse le perdite dovute a rottura di apparecchiature idrauliche facenti parte dell'impianto interno*), l'E.d.S. potrà applicare la tariffa base ai consumi eccedenti quelli normali dell'utente; l'eccedenza di consumo rispetto a quello normale non sarà assoggettata alla quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione.

Nel caso di nuove utenze o in caso di inapplicabilità del criterio di cui sopra, le condizioni di trattamento agevolato verranno applicate riferendosi ai consumi registrati successivamente alla riparazione della perdita. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza. La riduzione tariffaria sarà applicata sui consumi rilevati dal misuratore alla data della riparazione, detratti i consumi medi come sopra descritti, ed a decorrere dalla data dell'ultima lettura effettiva fatturata, per la quale non sia stata tempestivamente segnalata la presenza della perdita.

Per ottenere tali benefici, il Cliente è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante il guasto verificatosi e la relativa riparazione avvenuta (*fattura rilasciata dall'Impresa che ha eseguito la riparazione, abilitata ai sensi della L.46/90*), indicando la lettura che segna il misuratore dopo la riparazione. Saranno esonerati dalla presentazione della fattura della riparazione di cui sopra gli Enti e/o le Aziende (*Enel, Tele - com, Asl, etc.*) che incaricano le ditte loro appaltatrici dell'esecuzione dei lavori di riparazione. In questi casi sarà sufficiente una dichiarazione dell'avvenuta riparazione da parte del Responsabile del procedimento.

La ricostruzione dei consumi è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'Utente, alle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione ed eventuale documentazione fotografica comprovante la tempestiva riparazione.

L' E.d.S. si riserva di effettuare un proprio accertamento, che potrà avvenire alternativamente:

- *d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'Utente; è facoltà dell'E.d.S. operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;*
- *con verifica diretta da parte del personale incaricato dall'E.d.S..*

Il trattamento della perdita come previsto dal presente articolo sarà concesso dall' E.d.S. per un numero massimo di due volte, dopodiché il Cliente è tenuto a risolvere definitivamente le cause della dispersione anche ricorrendo all'intero rifacimento dell'impianto.

Tale procedura di ricostruzione dei consumi può essere applicata una sola volta nell'arco di due anni.

In caso di perdite occulte, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti.

Sarà consentito all'Utente, in accordo con l'E.d.S., la sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura dei maggiori consumi dovuti a perdite occulte. Tale polizza assicurativa può essere disdetta dall'Utente con una comunicazione in carta semplice indirizzata all' E.d.S..

Art. 41– TRATTAMENTO ALLACCIAMENTI ABUSIVI

41.1 – Allacciamenti abusivi

Tutte le unità immobiliari, regolarmente costruite con concessione edilizia, che attingono direttamente e/o indirettamente acqua dalla rete idrica Comunale prive però, di regolare concessione/autorizzazione/contratto, potranno essere considerati allacciamenti abusivi con l'aggravante di appropriazione indebita (acqua potabile) di bene pubblico.

In questo caso le opere realizzate potranno non essere rimosse purché l'utente provveda a richiedere ed ottenere la concessione/autorizzazione di allacciamento alla rete idrica e sottoscriva il contratto per la fornitura di acqua potabile. Fermo e rimane però l'onere per l'utente di produrre al Comune e/o gestore del servizio una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante che l'opera è conforme alle prescrizioni di regolamento avendo cura di allegare uno schema tecnico che raffiguri esattamente l'opera realizzata, il luogo, la traccia, la profondità, i materiali impiegati. In ogni caso l'opera che non risulti conforme dovrà conformarsi secondo tutte le prescrizioni tecniche indicate nel presente regolamento e suoi allegati a spese dell'utente con le modalità ivi previste per tutti i nuovi allacciamenti.

Nel caso in cui l'utente non intenda richiedere ed ottenere la concessione/autorizzazione per l'allacciamento alla rete idrica comunale, il Comune e/o il gestore del servizio provvederanno a rimuovere l'opera di allacciamento abusivo a spese del proprietario del fabbricato e/o responsabile solidale che ha eseguito i lavori e commissionati.

Nel caso in cui l'opera non risulti conforme e non resa tale dall'utente, sarà ripristinata a norma direttamente dal Comune e/o soggetto gestore a spese del proprietario del fabbricato.

In ogni caso verrà addebitato al proprietario e/o al fruitore dei locali di cui sopra verrà fatturata l'acqua consumata.

41.2 – Allacciamenti abusivi a fabbricati totalmente abusivi

Tutte le opere di presa che attingono direttamente e/o indirettamente acqua dalla rete idrica Comunale senza regolare concessione/autorizzazione/contratto saranno considerati allacciamenti abusivi con l'aggravante di appropriazione indebita (acqua potabile) di bene pubblico.

Gli allacciamenti che dovessero servire fabbricati privi di una regolare concessione edilizia, non potranno fruire della concessione di allacciamento al servizio idrico integrato. In tal caso le opere realizzate saranno rimosse dal Comune e/o società incaricata a spese del proprietario del fabbricato e/o un responsabile solidale, che abbia eseguito oppure ordinato di eseguire l'allacciamento abusivo alla rete Idrica.

In ogni caso verrà addebitato al proprietario e/o al fruitore dei locali di cui sopra il consumo dell'acqua quantificata ai sensi dell'art.37 e successivi.

Art.42 - UTENZE CONDOMINIALI E UTENZE MULTIPLE

Per i consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e l'E.d.S., le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità abitative.

I consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contratti di fornitura fra le unità abitative e l'E.d.S., saranno fatturati direttamente ai vari intestatari dei singoli contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori posti al limite della proprietà pubblica o comunque in proprietà condominiale accessibile; l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata al condominio.

L'E.d.S. ha facoltà di individuare le migliori soluzioni tecnico-economiche al fine di eliminare situazioni preesistenti nelle quali al contatore generale non sia intestato alcun contratto. In fase transitoria l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale non regolato contrattualmente e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata in parti uguali agli intestatari dei singoli contratti individuali, suddividendola in parti uguali fra gli stessi.

Nel caso di utenze condominiali e/o multiple, in presenza di perdita sulla derivazione di presa (allacciamento) per la parte di questa insistente nella proprietà privata, a monte del contatore contrattualizzato, l'utente è tenuto a provvedere all'immediata riparazione, seguendo le prescrizioni impartite dall' E.d.S.. Nel caso d'inottemperanza l'E.d.S. potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio e/o l'utenza multipla rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

Art.43- APPLICAZIONE DEL PRO DIE PER LE VARIAZIONI

Per ogni variazione tariffaria, l'imputazione dei consumi alle nuove tariffe avverrà tramite il criterio del *pro die*. Secondo tale sistema il consumo ricavato dalle letture iniziale e finale viene suddiviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato è poi utilizzato, moltiplicandolo per i giorni di competenza, per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffe.

Lo stesso metodo del pro-die sarà applicato dall' E.d.S. ogni qual volta sia necessario ricostruire i consumi di un determinato periodo, ovvero per la determinazione di consumi o importi di durata non corrispondente all'anno solare. Salvo conguaglio annuale degli scaglioni deliberati dagli organi amministrativi competenti.

PAGAMENTI E SANZIONI

Art. 44–MODALITA' DI PAGAMENTO

Le somme dovute per consumo di acqua, per il servizio di fognatura e di depurazione, per l'acquisto degli apparecchi di misura, per penalità, imposte, tasse nonché per altri servizi di cui al presente regolamento, sono addebitate agli utenti con fatture che saranno inviate, almeno 20 giorni prima della scadenza, al recapito indicato dagli utenti. Qualora l'utente non abbia ricevuto la fattura o in caso di smarrimento della medesima, egli dovrà richiederne un duplicato gratuito al gestore. Il mancato ricevimento della fattura non esonera l'utente dal pagamento delle medesime alle scadenze stabilite. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza e con le modalità in esse indicate. Decorso il termine di scadenza, il gestore, ferma restando la facoltà di sospendere la fornitura e di risolvere il contratto, addebiterà sulla fattura successiva gli interessi di mora.

44.1 – Modalità straordinaria di pagamento

Qualora la fatturazione comprenda il recupero parziale e/o totale di periodi pregressi, viene concessa, previa richiesta del contribuente, una rateizzazione di pagamento per l'importo complessivo addebitato secondo modalità tempi e prescrizioni previsti dalla normativa di riferimento vigente.

La rateizzazione può essere concessa analogamente per gli importi correnti qualora ricorrano condizioni sociali e/o reddituali tali da giustificare la richiesta.

Art. 45 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Trascorsi 45 giorni dalla data di spedizione, a mezzo raccomandata A.R., della comunicazione di sospensione dell'erogazione senza che il Cliente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venir meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento. L' E.d.S. provvede alla rimozione del misuratore di consumi e all'addebito delle spese di cessazione nonché di quelle postali di comunicazione della sospensione alla utenza.

In caso di richiesta di subentro su utenza morosa il contratto si intende parimenti risolto per inadempimento senza necessità di sospensione della fornitura.

Nel caso in cui il Cliente provveda alla riattivazione non autorizzata del servizio sospeso e/o alla rimozione dei sigilli apposti al misuratore in caso di sospensione della fornitura, il contratto si intende risolto per inadempimento senza il decorso dei 45 giorni di cui al comma che precede.

Nei casi di cui al punto precedente l'E.d.S. può provvedere immediatamente – senza alcun preavviso – alla rimozione del misuratore di consumi e all'addebito delle spese di cessazione e degli altri oneri dovuti previsti dal presente Regolamento.

Art. 46 - INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ

Il pagamento delle fatture deve essere effettuato integralmente, nei modi ed entro la data indicati sulle fatture stesse. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore.

Qualsiasi contestazione ed opposizione che il Cliente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi di acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata all' E.d.S. entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. Trascorsa la data di scadenza, il Cliente è considerato moroso senza necessità di preventiva costituzione in mora.

In caso di inosservanza dei termini di pagamento sopra citati, sono applicati al Cliente gli interessi moratori, pari agli interessi legali sull'importo da pagare, i quali decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

- *L' E.d.S. sollecita il pagamento del Cliente moroso mediante le bollette successive e/o altre forme di comunicazione.*
- *Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, l' E.d.S. invia al Cliente il sollecito scritto di pagamento a mezzo raccomandata A.R., con l'invito a*

procedere al pagamento di quanto dovuto e l'avviso che in difetto provvederà alla sospensione della fornitura idrica trascorsi 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di spedizione della raccomandata A.R.

Il Cliente può evitare la sospensione della fornitura mediante dimostrazione dell'avvenuto pagamento, facendo pervenire all' E.d.S., entro i termini indicati nel sollecito di pagamento citato, i documenti giustificativi del pagamento effettuato. L'E.d.S. si riserva il diritto di esigere ogni arretrato a qualsiasi titolo dovuto.

Al Cliente moroso saranno addebitate le spese postali relative all'invio del sollecito di pagamento, oltre al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

Art. 47 - CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

L' E.d.S. si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che il Cliente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel rispetto, ove possibile, degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione. La fornitura può inoltre essere sospesa nei seguenti casi:

- a) *mancata o inesatta comunicazione della titolarità dell'utenza, ai fini della volturazione;*
- b) *utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;*
- c) *effettuazione di prelievi abusivi;*
- d) *irregolarità nella installazione o tenuta degli impianti di proprietà del Cliente;*
- e) *opposizione del Cliente alla rilevazione della lettura;*
- f) *mancata realizzazione da parte del Cliente delle modifiche indicate dall'E.d.S. nei tempi prescritti, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose;*
- g) *manomissione delle opere o del misuratore di consumi, ivi compresa la rimozione della sigillatura ;*
- h) *morosità persistente oltre 30 giorni dalla data di spedizione del sollecito di pagamento ed avviso di sospensione a mezzo raccomandata A.R.*
- i) *grave situazione di rischio immediato per persone e/o cose causato da perdite su tratti di competenza del Cliente o da eventuali contaminazioni dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto.*

La sospensione viene disposta dall' E.d.S. decorsi 45 giorni dalla data di invio a mezzo raccomandata A.R. del sollecito di pagamento con relativo preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, qualora il Cliente abbia provveduto al riguardo.

Nei casi indicati alle lettere c), e), g) ed i), non è richiesto obbligo di preavviso; nel caso indicato alla lettera f) occorre un preavviso scritto, inviato per raccomandata A.R., che si dimostri pervenuto al Cliente almeno 24 ore prima della sospensione. L'E.d.S., con la sospensione della fornitura, provvede all'apposizione dei sigilli al misuratore e all'addebito delle spese di chiusura dell'utenza.

Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sospensione della fornitura idrica mediante chiusura del misuratore di consumi, per causa imputabile al Cliente (*misuratore non accessibile, accesso negato dal Cliente, etc.*), l'E.d.S. è autorizzato ad effettuare tutti gli interventi tecnici e/o lavori per sospendere la fornitura nei casi previsti dal presente Regolamento, addebitandone le spese relative al Cliente.

Saranno imputate al Cliente individuato quale responsabile di inquinamento dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto tutte le spese sostenute dall' E.d.S. per analisi di laboratorio e manovre idrauliche.

In caso di sospensione della fornitura, resta salva per l' E.d.S. ogni altra azione per il recupero del credito e delle somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

Le forniture sospese per morosità possono essere riattivate soltanto dopo che il Cliente abbia pagato il debito pregresso oltre ai diritti di sospensione e riattivazione del servizio stabilite e approvate dall'organo Amm.vo Competente.

In caso di sospensione e/o riattivazione della fornitura e/o rimozione del contatore, il Cliente è tenuto inoltre a pagare, le spese relative stabilite dall' E.d.S. e approvate dall'organo Amm.vo Competente.

L'Utente moroso non ha diritto ad alcun risarcimento di danni e/o indennità derivanti a qualsiasi titolo dalla sospensione della fornitura idrica.

La riattivazione della fornitura avviene entro 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte dell' E.d.S. dei documenti giustificativi del pagamento effettuato, trasmessi a cura del Cliente. A tale fine il sabato è considerato non lavorativo.

Non è addebitabile al Cliente subentrante la morosità pregressa.

In caso di richiesta di nuova fornitura o subentro da parte di Clienti morosi, questa non sarà accolta fino a liquidazione di quanto dovuto.

In caso di richiesta di subentro su utenza morosa accertata, si potrà procedere alla risoluzione del contratto senza preventiva sospensione della fornitura e successiva rimozione del contatore.

Non è in ogni caso sospesa la fornitura:

- *Nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza acclamate, dai competenti Settori del Comune;*
- *Nei giorni prefestivi o festivi;*
- *Quando il pagamento, pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili all'Utente;*
- *In presenza di controversie relative alla ricostruzione dei consumi.*

Nel caso di erronea azione per morosità, l'utente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 48 - DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto di stipula del contratto di somministrazione o nella prima fattura emessa, sarà addebitato all'Utente un importo, a titolo di deposito cauzionale equivalente a mc. 60/2 mesi per la tariffa di riferimento. L'importo derivante non è soggetto a I.V.A. e sarà infruttifero di interessi al saggio legale per le prestazioni del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto previsto nel *Tariffario* da restituirsi al momento della disdetta, salvo acquisizione da parte dell'E.d.S. a concorrenza di eventuali morosità.

Per le Utenze che usufruiscono del pagamento tramite bonifico automatico continuativo (*domiciliazione bancaria*) o pagamento permanente tramite carta di credito, non sarà richiesto nessun deposito all'atto della stipula del contratto. Nel caso in cui la domiciliazione automatica avvenga in un momento successivo alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato con la prima fatturazione utile successiva alla comunicazione della domiciliazione stessa. In caso di insolvenza dell'Utente, l'E.d.S. incamera tali somme fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge.

In caso di ripristino del rapporto contrattuale, l'Utente deve ricostruire il deposito cauzionale nella sua integrità.

Non sono assoggettate al deposito cauzionale le Utenze ad uso comunale e le Utenze con il sistema di misura a lente tarata, con pagamento anticipato.

Art. 49 - RECUPERO CREDITI

Il Comune, attraverso l'E.d.S., procederà, entro i termini prescrizionali di Legge, ad effettuare le azioni di recupero crediti nei confronti dei clienti che non abbiano provveduto al pagamento delle somme dovute a seguito dei tentativi di cui agli articoli che precedono; le azioni di recupero potranno essere eseguite con tutte le modalità contemplate dalle Leggi vigenti in materia. Le spese per le azioni coattive saranno interamente poste a carico del debitore.

NORME GENERALI

Art. 50 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE

Il gestore garantisce che i dati personali forniti dall'utente siano trattati ai soli fini della corretta esecuzione del contratto. Pertanto, i predetti dati potranno essere utilizzati dal gestore o da suoi incaricati unicamente per la rilevazione dei consumi, per i controlli e le verifiche degli impianti, per le operazioni di fatturazione ed

incasso nonché per quelle di sollecito e recupero dei crediti. Ai sensi della legge 675/96 il rilascio dei dati personali è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per il gestore di stipulare un regolare contratto di fornitura e, conseguentemente, di poter fornire i propri servizi.

Art. 51 –PENALITA'

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 516,45 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, secondo la gravità dei fatti. La quantità d'acqua defraudata sarà stimata dall'ufficio comunale competente e dovrà essere pagata al costo della tariffa in vigore.

Art. 52–DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, sono applicabili le norme vigenti. Il presente Regolamento abroga interamente quello finora vigente ed entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato n.1 – TARIFFARIO

L'Allegato n.2 riporta le singole voci di costo per l'esecuzione di lavori e servizi e gli importi per addebiti e penali, ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Tariffe per prestazioni regolamentate dell' E.d.S.per gli allacciamenti alla rete acquedotto
- Deposito cauzionale
- Penali
- Corrispettivi per servizi

Allegato n.2 – Schemi e indicazioni tecniche

Nell'Allegato n.2 sono riportati schemi esemplificativi e disposizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori e l'installazione di misuratori e impianti, secondo la sequenza sotto riportata:

- A. schemi di individuazione del punto di consegna
- B. misure vani per alloggio contatori acqua
- C. dimensionamento contatori acqua per utenze "standard"
- D. dimensionamento tubazione costituente l'allacciamento idrico
- E. schemi di esecuzione allacciamento idrico (limite tariffa)
- F. ubicazione misuratori e sportelli
- G. fornitura e muratura sportelli vano contatore
- H. distanze dai confini
- I. contatori in "batteria"
- J. nuovo allacciamento idrico in derivazione da allacciamento esistente
- K. punto acqua supplementare
- L. nuovi punti acqua su impianti esistenti e spostamenti senza scavo
- M. esecuzione scavi e ripristini stradali
- N. contatore individuale e da impianto centralizzato
- O. allacciamento idrico per fabbricato con un marciapiede privato tra il fabbricato e il marciapiede pubblico
- P. allacciamento idrico per edificio posto in una piazza con tubazione esistente su un lato
- Q. richiesta di allacciamento idrico per un immobile sito lungo una racchetta stradale
- R. richiesta di allacciamento idrico per uso cantiere

- S. bocca antincendio
- T. schemi di innesto in fognatura nera
- U. schema tipo di pozzetto d'ispezione-prelievo campioni per utenze industriali
- V. schema tipo allacciamento a fognatura separata per insediamenti civili
- W. schema tipo allacciamento a fognatura separata per insediamenti produttivi
- X. schema tipo allacciamento a fognatura mista per insediamenti civili
- Y. schema tipo allacciamento a fognatura mista per insediamenti produttivi

Allegato n.1 - “*Tariffario*”

Realizzazione di opere necessarie all'allacciamento alla rete Idrica su parte pubblica;	A preventivo
Realizzazione di opere necessarie all'allacciamento alla rete della Pubblica Fognatura su parte privata;	A preventivo
Realizzazione di opere necessarie all'allacciamento alla rete idrica Comunale su parte privata;	A preventivo
Realizzazione di opere necessarie all'allacciamento alla rete della Pubblica Fognatura su parte pubblica;	A preventivo
Lavori di installazione contatori (escluso il nuovo contatore che resta a carico della società appaltatrice);	A preventivo
Lavori di sostituzione contatori (escluso il nuovo contatore che resta a carico della società appaltatrice);	A preventivo
Realizzazione di opere necessarie all'allacciamento alla rete idrica Comunale su parte pubblica (costo a carico del Comune);	A preventivo
Realizzazione di opere necessarie all'allacciamento alla rete pubblica Comunale su area privata (costo a carico del Comune);	A preventivo
Realizzazione degli impianti e fornitura su strade	A preventivo
Anticipo delle spese che l'utente è tenuto a versare in sede di richiesta di allacciamento, alla sola rete idrica e Pubblica e/o Pubblica Fognatura, e per attivare il relativo sopralluogo, la rilevazione tecnica di fattibilità nonché redazione del preventivo di spesa dei lavori necessari per la realizzazione dell'opera richiesta.	200,00
Anticipo delle spese che l'utente è tenuto a versare in sede di richiesta di allacciamento, alla sola rete idrica e Pubblica e/o Pubblica Fognatura, e per attivare il relativo sopralluogo, la rilevazione tecnica di fattibilità nonché redazione del preventivo di spesa dei lavori necessari per la realizzazione dell'opera richiesta.	200,00
Anticipo delle spese che l'utente è tenuto a versare in sede di richiesta di allacciamento, alla rete idrica e Pubblica Fognatura, e per attivare il relativo sopralluogo, la rilevazione tecnica di fattibilità nonché redazione del preventivo di spesa dei lavori necessari per la realizzazione dell'opera richiesta.	300,00
Verifica Funzionalità del Contatore: Anticipo che l'utente in sede di richiesta è tenuto a versare per far eseguire la verifica funzionalità del contatore. Nel caso in cui il contatore risulta funzionante l'anticipazione si traduce per l'utente in costo di servizio e non viene restituita. Nel caso in cui il contatore presenta effettivamente misurazioni anomale, viene sostituito senza oneri e costi per l'utente al quale viene rimborsato anche, sulla prima bolletta/fattura successiva, la spesa anticipata. In tal caso il costo della verifica e del contatore resta a carico della società.	100,00
Sostituzione contatore non funzionante per cause non imputabili all'utente.	
Sostituzione contatore non funzionante per cause imputabili all'utente l'intervento sarà posto a carico dell'utente con i seguenti costi Costo Intervento: Costo saracinesca:	50,00 Vedi prezzario
Sostituzione saracinesca a monte del contatore non funzionante per cause non imputabili all'utente.	
Sostituzione saracinesca non funzionante per cause imputabili all'utente l'intervento sarà posto a carico dell'utente con i seguenti costi Costo Intervento: Costo saracinesca:	50,00 Vedi prezzario
Installazione della valvola di ritegno (europa) per il non ritorno in rete dell'acqua erogata. Costo Intervento: Costo saracinesca:	50,00 Vedi prezzario
Messa a norma del contatore	A preventivo
Messa a norma del vano contatore	A preventivo

Messa a norma dell'opera di allacciamento alla pubblica fognatura	A preventivo
Interruzione provvisoria della fornitura Idrica per morosità	40,00
Riattivazione ai morosi che hanno regolarizzato con il pagamentno dovuto la pendenza	40,00
Interruzione definitiva del servizio con disinstallazione del contatore per cessazione del contratto a causa di morosità	60,00
Diritti per il rilascio e/o variazioni delle concessioni	25,00
Diritti per il rilascio delle Contratti di utenza	10,00
Diritti per la voltura-Cessazione-Subentro-Variazioni ai contratti di utenza	10,00
Disattivazione utenza/contatore precedentemente cessata per Disdetta e/o per morosità	10,00
Riattivazione utenza/contatore precedentemente cessata per Disdetta e/o per morosità	10,00
Verifica del livello di pressione	10,00
Spese di recapito bolletta	10,00


I corrispettivi previsti per le prestazioni erogate dal gestore del servizio, su richiesta dell'Utente, fatta eccezione delle voci relative al deposito cauzionale, alle penali, sono incrementati dall'E.d.S. a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno, del valore d'inflazione programmata dell'anno corrente. A seguito di ogni aggiornamento, l'E.d.S. è tenuto a darne opportuna comunicazione all'Autorità e agli Utenti nelle modalità descritte nella Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato. In sede poi di revisione del Regolamento verrà eseguita un'ulteriore verifica complessiva degli importi.

Allegato n.2 - ***“Schemi e Indicazioni Tecniche”***

A. SCHEMI DI INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI CONSEGNA


I seguenti casi a), b), c) si riferiscono alla definizione del “Punto di consegna” (punto 15, art.6) del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

MISURATORI A LIMITE DI PROPRIETA'




MISURATORI SU COLONNE MONTANTI

GRUPPO DI MISURA PUNTO DI CONSEGNA TIPO "A"



GRUPPO DI MISURA PER PIU' PUNTI DI CONSEGNA TIPO "A"




LEGENDA

1	TUBO IN POLIETILENE DN 32	6	CONTATORE
2	RACCORDO IN OTTONE PeAd DIRITTO ATTACCO MASCHIO	7	VALVOLA DI RITEGNO
3	CURVA IN GHISA A 90° RIDOTTA A 1/2"	8	RUBINETTO A SFERA
4	NIPPLES	9	RACCORDO IN OTTONE PeAd DIRITTO ATTACCO MASCHIO
5	RUBINETTO MOROSITA'	10	DIREVAZIONE A "T" RIDOTTO A 1/2"
▨	Responsabilità Azienda	▨	Responsabilità Privato

MISURATORI SU COLONNE MONTANTI

GRUPPO DI MISURA PUNTO DI CONSEGNA TIPO "B"




LEGENDA

1	TUBO IN POLIETILENE	8	RUBINETTO A SFERA
2	RACCORDO IN OTTONE PeAd DIRITTO ATTACCO MASCHIO	9	RACCORDO IN OTTONE PeAd DIRITTO ATTACCO MASCHIO
3	CURVA IN GHISA A 90°		
4	NIPPLES		Responsabilità Azienda
5	RUBINETTO MOROSITA'		
6	CONTATORE		Responsabilità condominio
7	VALVOLA DI RITEGNO		

MISURATORI SU COLONNE MONTANTI

GRUPPO DI MISURA PER PIU' UTENZE DIVISIONALI TIPO "C"



LEGENDA	
1 TUBO IN POLIETILENE	8 RUBINETTO A SFERA
2 RACCORDO IN OTTONE PeAd DRITTO ATTACCO MASCHIO	9 RACCORDO IN OTTONE PeAd DRITTO ATTACCO MASCHIO
3 CURVA IN GHISA A 90° RIDOTTA A 1/2"	10 DIRAMAZIONE A "T" RIDOTTA A 1/2"
4 NIPPLES	Responsabilità Azienda
5 RUBINETTO MOROSITA'	Responsabilità Privato
6 CONTATORE	Responsabilità condominio
7 VALVOLA DI RITEGNO	

B. MISURE VANI PER ALLOGGIO CONTATORI ACQUA

CONTATORI		DIMENSIONI SPORTELLO (cm)		
N.	Tipo	larghezza	altezza	profondità
1	1/2" o 3/4"	50	30	15
2	1/2" o 3/4"	50	50	15
3-4	1/2" o 3/4"	50	70	15
1	1"-1 1/2"-2"	80	40	25
2	1"-1 1/2"-2"	80	60	25

NOTE

Le misure sopra indicate sono puramente indicative. In fase di preventivazione il Tecnico GESTORE del S.I.I. potrà:

- Richiedere le dimensioni ritenute più opportune, a seconda delle condizioni locali.
- Nel caso di un numero di contatori superiore a 4, il Tecnico GESTORE S.I.I. concorda con il richiedente le misure per l'alloggiamento dei contatori medesimi e gli sportelli non potranno essere forniti da GESTORE S.I.I.
- Nei casi in cui il vano contatore debba essere coibentato, la profondità dovrà essere aumentata di 10cm.
- Gli sportelli forniti da GESTORE S.I.I. potranno essere in acciaio inossidabile o in rame (nel caso di montaggio in centri storici).

C. DIMENSIONAMENTO CONTATORI ACQUA PER UTENZE "STANDARD"

- Da 1 a 3 Utenti, DN 1/2"
- Da 4 a 6 Utenti, DN 3/4"
- Da 7 a 10 Utenti, DN 1"
- Da 11 a 28 Utenti, DN 1 1/2"
- Da 29 a 42 Utenti, DN 2"
- Da 43 Utenti ed oltre le situazioni devono essere verificate caso per caso.

D. DIMENSIONAMENTO TUBAZIONE COSTITUENTE L'ALLACCIAMENTO IDRICO


Normalmente non si eseguono particolari calcoli e si utilizzano i diametri sotto riportati, per le Utenze domestiche:

- Da 1 a 6 Utenti, DN 32
- Da 7 a 15 Utenti, DN 50
- Da 16 a 28 Utenti, DN 63
- Da 29 a 44 Utenti, DN 75
- Oltre 45 Utenti, è necessario il calcolo idraulico ed il progetto deve essere verificato caso per caso.

Oltre a queste entità, si hanno Utenze di tipo particolare, il cui dimensionamento richiede uno specifico studio. Utenze idriche particolari sono:

- le Utenze civili al di sopra di 44 unità;
- le Utenze industriali e civili-industriali;
- le Utenze particolarmente distanti dalla tubazione stradale.

E. SCHEMI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO (LIMITE TARIFFA)



1. Contatore; 2. Valvola di arresto; 3. Valvola di ritegno;
4. Rubinetto di presa; 5. Rubinetto tipo Sicilia

La valvola di arresto a monte del contatore sarà piombata aperta o chiusa e non può essere manovrata dall'Utente.

F. UBICAZIONE MISURATORI E SPORTELLI

- Il contatore acqua deve essere alloggiato di norma in un vano (o nicchia) a muro, realizzato a cura e spese del richiedente, seguendo le misure indicate nella tabella precedente.
- Detto alloggiamento dovrà essere ad esclusivo uso del misuratore dell'acqua e pertanto non contenere strumenti di misurazione di altri servizi; al suo interno, quindi, non potranno trovarsi altri tubi che non siano quelli di arrivo e di uscita dal contatore.
- Si precisa che il richiedente dovrà provvedere a realizzare una traccia laterale nel muro, a partire dal piano stradale, dove poter incassare il tubo che andrà a collegarsi al misuratore.
- L'alloggiamento dovrà essere realizzato sempre in modo tale che lo sportello si apra su una proprietà accessibile, al fine di consentire una facile lettura del contatore.
- E' fatto divieto di utilizzare chiusure personalizzate.
- Il fondo del vano dovrà trovarsi sempre ad un'altezza non inferiore a 15 cm dal piano stradale o dal marciapiedi.
- La mancata esecuzione, da parte del richiedente, dell'alloggiamento per il misuratore comporterà il rinvio dell'esecuzione dell'allacciamento.
- Potrà essere prevista, in casi particolari ed eccezionali, l'ubicazione del misuratore a terra, in apposito pozzetto, a carico del richiedente e installato da GESTORE S.I.I., ai limiti tra proprietà pubblica e privata

G. FORNITURA E MURATURA SPORTELLI VANO CONTATORE


Gli sportelli sono forniti dal Gestore e non sono inclusi nel costo dell'allacciamento. La posa in opera sarà sempre a cura e spese del richiedente.

DISTANZE DAI CONFINI

- a) Il tubo dell'allacciamento e il vano dei contatori devono rispettare la distanza di 1 metro dai confini. Tale distanza potrà essere derogata solo in caso di autorizzazione scritta dei proprietari confinanti. In questo caso
- b) la pratica potrà essere evasa soltanto dietro presentazione della detta autorizzazione.

CONTATORI IN "BATTERIA"


- a) Nel caso dell'esecuzione di un allacciamento idrico con posizione dei contatori in batteria al limite tra proprietà pubblica e privata, la batteria stessa dovrà essere eseguita da personale incaricato da GESTORE S.I.I., qualunque sia il numero dei contatori.
- b) Nel caso in cui due o più richiedenti confinanti presentano contemporaneamente domanda di nuovo allacciamento alla rete idrica e si autorizzano reciprocamente all'installazione dei due o più contatori a distanza inferiore ad 1 metro dal proprio confine, non pagheranno due allacciamenti, bensì uno (oltre alla predisposizione aggiuntiva, il contatore aggiuntivo, ecc) e la spesa risultante sarà suddivisa equamente fra le parti.
- c) Schema:



H. NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN DERIVAZIONE DA ALLACCIAMENTO ESISTENTE

Nel caso si possa eseguire un allacciamento idrico ripartendo da una presa esistente, anche vicina, purché tecnicamente realizzabile, il richiedente pagherà la quota prevista per un normale allacciamento.

Schema:



I. PUNTO ACQUA SUPPLEMENTARE

Per realizzare un punto acqua supplementare durante l'esecuzione di un allacciamento, indipendentemente dal diametro e fino a 1", la spesa di ogni supplementare è pari alla somma dell'importo per predisposizione per aggiunta nuovo contatore e di quello dell'installazione del contatore.

J. NUOVI PUNTI ACQUA SU IMPIANTI ESISTENTI E SPOSTAMENTI SENZA SCAVO

Per realizzare un nuovo punto acqua, per qualsiasi diametro compreso su colonna montante o in derivazione da un altro contatore dove non occorran scavi e non più di 2 metri di tubazione, la spesa è pari a quella del punto precedente.


K. ESECUZIONE SCAVI E RIPRISTINI STRADALI

Gli scavi ed i ripristini per l'esecuzione degli allacciamenti idrici su strade pubbliche saranno effettuati a cura dell'E.g.S., mentre quelli su strade private saranno a cura del richiedente. I ripristini stradali ed i rinterri verranno preventivati, e pertanto eseguiti, in base alle prescrizioni inserite nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti proprietari delle strade.

L. CONTATORE INDIVIDUALE E DA IMPIANTO CENTRALIZZATO


Nel caso di richiesta di un contatore "individuale" su un impianto centralizzato si può eseguire il supplementare presso il contatore generale, previa presentazione di nullaosta da parte del condominio.

M. ALLACCIAMENTO IDRICO PER FABBRICATO CON UN MARCIAPIEDE PRIVATO TRA IL FABBRICATO E IL MARCIAPIEDE PUBBLICO




In questo caso il richiedente A paga la quota dell'allacciamento più l'eccedenza per posare il contatore sulla facciata del fabbricato e tutte le opere anche stradali (salvo casi eccezionali dove la proprietà privata sia pavimentata con particolari materiali non reperibili o troppo onerosi) vengono eseguiti dal Gestore.

N. ALLACCIAMENTO IDRICO PER EDIFICIO POSTO IN UNA PIAZZA CON TUBAZIONE ESISTENTE SU UN LATO



In questo caso il richiedente A paga lo stesso importo del richiedente B e cioè come se ipoteticamente la rete fosse collocata al centro della piazza, quindi 20 metri ciascuno.

O. RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO IDRICO PER UN IMMOBILE SITO LUNGO UNARACCHETTA STRADALE



In questo caso si considera sempre la mezzeria della strada e quindi il richiedente A paga nella stessa misura del richiedente B e dovranno pagare anche l'eccedenza in uguale misura.

P. RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO IDRICO PER USO CANTIERE

E' opportuno concedere l'Utenza a tempo determinato, rilevabile dalla concessione edilizia, in relazione all'ampiezza del cantiere, cioè scrivendo sul preventivo la data di scadenza (eventualmente prorogabile), da fare trascrivere sul contratto.

Quando è possibile individuare, d'accordo col costruttore, il punto di esecuzione dell'allacciamento definitivo fin dal momento di costruzione dell'allacciamento per uso cantiere, si può procedere nel seguente modo esemplificativo:

- Tubo allacciamento definitivo necessario: in funzione del numero delle utenze
- Contatore uso cantiere: DN 1/2"

Q. BOCCA ANTINCENDIO

La bocca antincendio deve essere corredata di contatore adeguato alla portata richiesta.

Nei casi di bocca antincendio esistente sprovvista di contatore occorre inserirlo a spese del richiedente, con opere murarie a carico del richiedente stesso.

Gli impianti privati a valle dell'Utenza per bocca antincendio devono essere per legge sempre in pressione e pertanto la valvola al contatore deve rimanere in posizione di apertura.

Il richiedente dovrà provvedere all'installazione di un disconnettere idraulico a valle del contatore.